

Comune di Mollia (Vercelli)

**L.R. n. 20/2009 - Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale.**

Il Consiglio Comunale

... *Omissis*

*Ritenuto* di apportare al vigente regolamento comunale, approvato con D.C.C. n. 10 in data 24 ottobre 2005, le seguenti variazioni:

L'articolo 2 del Regolamento è sostituito dal seguente:

*Art. 2*

1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa. Nella ipotesi in cui il Comune intenda comunque procedere alla nomina della Commissione Edilizia, quale organo tecnico Consultivo comunale nel settore urbanistico edilizio, la medesima risulta essere composta da n. 4 componenti, eletti dall'organo competente, ed è presieduta da un suo componente che la Commissione stessa nomina. Il responsabile del servizio partecipa ai lavori della Commissione edilizia, fungendo, altresì, da segretario verbalizzante.

2. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti l'architettura, l'urbanistica, l'attività edilizia, l'ambiente, lo studio e la gestione dei suoli. Un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

4. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'organo che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento dell'organo che l'ha eletta, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

6. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dall'organo che ha eletto la Commissione.

I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

L'articolo 3 del Regolamento è sostituito dal seguente:

*Art. 3*

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per il rilascio di permessi di costruire.

L'articolo 4 del Regolamento è sostituito dal seguente:

*Art. 4*

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio, si riunisce ogni volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esse non sono pubbliche.

2. I tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa possono partecipare, su invito del Responsabile del Servizio, ai lavori della Commissione. Il Responsabile del Servizio partecipa ai lavori di diritto.

3. Nel caso in cui vi siano argomenti e materie specifiche della cui trattazione sono direttamente

interessati alcuni membri della Commissione, essi devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula;

Il verbale dovrà fare menzione dell'osservanza di tale prescrizione.

4. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera ; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

5. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere all'Amministrazione Comunale di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha, altresì, facoltà, con le stesse modalità decisionali – di chiedere di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta su apposito registro.

2. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione per la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

9. Il verbale è firmato dal Segretario verbalizzante, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire, sue varianti e comunque al fascicolo di qualsivoglia pratica sottoposta al parere della Commissione.

L'articolo 16 del Regolamento è sostituito dal seguente:

#### *Art. 16*

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno o delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronte stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

1. di dare atto che, trattandosi di modifiche conformi al Regolamento "Tipo" predisposto dalla Regione, l'entrata in vigore delle stesse è subordinata all'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione di approvazione che assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.;

Il Consiglio Comunale

*delibera*

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. n. 267/2000.